

## TI\_GERICHTE 80.2003.58 vom 28. Mai 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-05-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2003.58](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2003.58)

FR: TI\_GERICHTE 80.2003.58 du 28 mai 2003

IT: TI\_GERICHTE 80.2003.58 del 28 maggio 2003

### Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

### Volltext

Tessin Camera di diritto tributario 28.05.2003 80.2003.58 Tessin Camera di diritto tributario 28.05.2003 80.2003.58 Ticino Camera di diritto tributario 28.05.2003 80.2003.58

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.2003.58 Lugano 28 maggio 2003 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio segretario: Andrea Pedroli, vicecancelliere statuendo sul ricorso del 1° maggio 2003 in materia di: IC 99/00 presentato da: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ rappr. da:

\_\_\_\_\_ ritenuto in fatto ed in diritto - che la signora \_\_\_\_\_, domiciliata a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), è limitatamente imponibile nel Canton Ticino, quale proprietaria di sostanza immobiliare a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_; - che, in seguito ad istanza di revisione del 23 settembre 2002, basata sul riparto intercantonale del Canton Ticino del 22 agosto 20002, l'Ufficio di tassazione di \_\_\_\_\_ le notificava una nuova decisione su reclamo relativa alla tassazione IC 1999/2000, nella quale commisurava la sostanza imponibile in fr. 366'058.- e il reddito imponibile in fr. 25'679.- in media annua; - che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, \_\_\_\_\_ contesta il calcolo del reddito imponibile effettuato dall'autorità di tassazione, chiedendo che l'eccedenza degli interessi passivi spettanti al cantone di domicilio sia assunta, in base al riparto intercantonale redatto dall'autorità fiscale di quel cantone, dal Canton Ticino; - che, nelle relazioni intercantionali e internazionali, sono applicabili i principi del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale (art. 5 cpv. 3 prima frase LT); - che il Tribunale federale, in materia di ripartizione delle deduzioni fra i diversi Cantoni, considera determinante la natura delle singole deduzioni e il loro collegamento con determinate entrate e uscite (cfr. DTF 104 Ia p. 256, cons. 4 p. 260 e riferimenti); - che, in particolare, i costi in relazione diretta con il conseguimento di un determinato reddito sono attribuiti in deduzione al cantone in cui sono imponibili i relativi redditi (cfr. DTF 104 Ia 256, cons. 4a p. 261): tipico in questo ambito il caso dei costi di manutenzione e di gestione di un immobile, che sono da attribuire al cantone di situazione dell'immobile; - che gli interessi debitori vengono considerati alla stregua di un onere specifico del reddito della sostanza, poiché la prassi considera prevalente il rapporto tra sostanza e credito (cfr. DTF 120 Ia 349 cons. 2 p. 351, 119 Ia 46 cons. 4a p. 49, 111 Ia 120 cons. 2a p. 123, 104 Ia 256 cons. 4 b, 63 I 72): essi vanno pertanto dedotti dal reddito della sostanza e vanno attribuiti proporzionalmente ai cantoni in cui sono situati (imponibili) gli



Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.